

Linee guida per l'organizzazione e la gestione del percorso formativo per l'acquisizione dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche di cui al D.M. 616/2017 - A.A. 2021/2022

Articolo 1 – Definizioni

1 Ai fini e per gli effetti delle presenti Linee Guida si intende per:

- Decreto Legislativo: il Decreto Legislativo n. 59 del 13 aprile 2017;
- Decreto Ministeriale: il Decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca n. 616 del 10 agosto 2017;
- PF24: il Percorso Formativo per l'acquisizione di 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, attivato ai sensi del Decreto Ministeriale;
- Corsisti: coloro che sono iscritti al PF24;
- AFS: le Attività Formative Specifiche nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche;
- Corsi coerenti: gli insegnamenti universitari offerti dall'Università degli Studi di Siena o da altri Atenei o Istituzioni AFAM riconosciuti coerenti per settori scientifico-disciplinari, obiettivi e contenuti, con quanto previsto dall'art. 3 e dagli allegati A e B del Decreto Ministeriale;
- Corso di Studio: corso di Laurea (ordinamenti previgenti al DM 509/1999), di Laurea (ordinamenti ex DM 509/1999 e 270/2004), di Laurea Specialistica/Magistrale, di Laurea Specialistica/Magistrale a ciclo unico, o titolo equivalente.

Art. 2 – Istituzione, attivazione e finalità

1. Ai sensi del Decreto Ministeriale, l'Università degli Studi di Siena istituisce e attiva, per l'a.a. 2021/2022, il Percorso Formativo per l'acquisizione di 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche (di seguito PF24). Il corso, è attivato ai sensi dell'art. 8 del Regolamento didattico di Ateneo nell'anno accademico di riferimento: si apre e termina secondo le indicazioni ministeriali e, in loro assenza, secondo il calendario stabilito dagli Organi Accademici.
2. Con il PF24, l'Università degli Studi di Siena garantisce la possibilità di soddisfare le richieste formative stabilite dall'articolo 5, commi 1b e 2b, del Decreto Legislativo sia attraverso gli insegnamenti offerti nell'ordinaria programmazione didattica dall'Università degli Studi di Siena, sia attraverso le AFS, eventualmente attivate per l'anno accademico di riferimento e sviluppate coerentemente con quanto previsto dall'art. 3 e dagli allegati A e B del Decreto Ministeriale. In particolare, saranno comunque garantiti almeno quattro corsi coerenti con le norme (AFS) da 6 CFU ciascuno, uno per ognuno dei quattro ambiti disciplinari previsti dall'articolo 3 comma 3 del Decreto Ministeriale.
3. L'elenco delle AFS e dei corsi coerenti, insieme con il resto delle informazioni utili, date in dettaglio, e non integralmente riportate in queste linee guida, viene pubblicato sulla pagina web appositamente dedicata dell'Università degli Studi di Siena, per l'anno accademico di riferimento, in tempo utile per la presentazione delle domande di pre-iscrizione e iscrizione da parte degli interessati.
4. La carriera di ogni iscritto al PF24 è chiusa al termine del corso, secondo le indicazioni degli Organi Accademici competenti, nell'a.a. di riferimento. Entro tale data, il corsista deve sostenere tutti gli esami relativi alle attività didattiche ricomprese nel piano di studi approvato.
5. E' possibile conseguire CFU relativi alle AFS attivate nel PF24 nell'anno accademico di riferimento se si è iscritti, per il medesimo anno accademico, al PF24 o ad un corso di laurea/laurea magistrale dell'Università degli Studi di Siena.

Art. 3 – Comitato di gestione della Didattica

2. Annualmente è costituito il Comitato di gestione della didattica del PF24 che sarà composto da almeno due docenti di ruolo dell'Università di Siena e dal Delegato del Rettore alla Formazione degli Insegnanti. Il Comitato di Gestione della Didattica del PF24 per l'a.a. 2021/2022 è composto dai Proff. Emilio Mariotti, Claudio Melacarne e Fabio Mugnaini.
3. Il Comitato di gestione della didattica ha i seguenti compiti:
 - *organizzare le attività comuni del corso e degli insegnamenti, ivi compreso il calendario delle lezioni, le modalità degli esami, etc.;*

- valutare il riconoscimento di eventuali crediti pregressi secondo le richieste presentate dai candidati. Tale valutazione riporterà gli esami riconosciuti, con indicazione della AFS riconosciuta equipollente, con relativa votazione;
- presentare proposte organizzative alla Cabina di Regia.

Art. 4 – Pre-iscrizione al PF24

1. La preiscrizione al PF24 è obbligatoria per tutti coloro che sono interessati ad intraprendere il Percorso Formativo e consente:

- *per chi richiede il riconoscimento di crediti pregressi*: la presentazione della richiesta attraverso la Segreteria on-line allegando, per ogni esame, la dichiarazione sostitutiva di certificazione contenente l'identificazione dell'esame che si intende farsi riconoscere, il suo programma e la votazione finale riportata;
- *per chi non richiede il riconoscimento di crediti pregressi*: l'accesso alla successiva fase di iscrizione.

2. In questa fase non è prevista alcuna contribuzione.

3. Non possono pre-iscriversi al PF24 gli iscritti ad un corso di studio presso un altro Ateneo. Possono pre-iscriversi coloro che sono contemporaneamente iscritti ad un Dottorato di Ricerca o ad una Scuola di Specializzazione di altro Ateneo solo nel caso in cui sia stata stipulata con tale Ateneo una convenzione che preveda la validità reciproca del Percorso formativo effettuato dal corsista.

4. Nel corso della procedura di pre-iscrizione al PF24, gli studenti non comunitari residenti all'estero (con visto per motivi di studio) che risultassero iscritti presso l'Università degli Studi di Siena a corsi di laurea e di laurea magistrale erogati in lingua inglese, devono sostenere e superare una prova di conoscenza della lingua italiana (o portare una certificazione di conoscenza della lingua italiana di livello almeno pari al B2) che permetta di verificare la possibilità di frequentare proficuamente e di sostenere gli esami di profitto dei corsi di insegnamento in quanto questi ultimi sono erogati in lingua italiana.

Art. 5 – Organizzazione e struttura delle Attività Formative Specifiche (AFS)

1. Ogni AFS è sviluppata coerentemente con gli obiettivi formativi e i contenuti previsti dagli allegati A e B del Decreto Ministeriale.

2. Ogni AFS è strutturata in 6 CFU indivisibili. Per ogni AFS è stabilita la corrispondenza di 6 ore di didattica frontale per credito formativo universitario.

3. La frequenza alle AFS non è obbligatoria.

4. Ogni AFS prevede una prova finale per la verifica del raggiungimento degli obiettivi formativi. Il superamento della prova è condizione necessaria per il conseguimento dei relativi crediti.

5. Per ogni AFS sono previsti almeno quattro appelli di esame, separati tra loro da almeno tre settimane. L'ultimo appello dovrà comunque concludersi prima del 30 aprile dell'anno accademico di riferimento, salvo diversa disposizione.

6. Il corsista che non superi la prova di una AFS entro gli appelli previsti non avrà riconosciuto alcun credito formativo per tale AFS.

7. La prova di una AFS già superata non può essere ripetuta.

8. Per sostenere la prova finale di una AFS occorre essere in regola con la posizione contributiva.

Articolo 6 – Iscrizione e tasse

1. L'iscrizione al PF24, da effettuarsi entro le scadenze fissate attraverso apposita procedura online, si perfeziona con il pagamento della tassa di iscrizione composta da una parte fissa, pari a € 130,00, e una parte variabile, pari a € 15,00 per ciascuno dei crediti che dovrà essere conseguito. E' dovuto inoltre il pagamento dell'importo di € 16,00 quale imposta di bollo virtuale.

2. La tassa di iscrizione non è dovuta:

- dagli iscritti ad un corso di Laurea/Laurea magistrale o ad un Dottorato di ricerca o ad una Scuola di Specializzazione dell'Università degli Studi di Siena nell'anno accademico di riferimento;
- dalle persone con disabilità dichiarata, con riconoscimento dell'handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;

- dalle persone con un'invalidità dichiarata pari o superiore al 66%.

3. La parte fissa della tassa di iscrizione non è dovuta dagli iscritti a corsi singoli presso l'Università degli Studi di Siena per l'anno accademico di riferimento.

Art. 7 – Presentazione e valutazione dei piani di studio

1. Il Piano di Studi individuale, che deve essere conforme a quanto disposto dall'art.5, commi 1b e 2b del Decreto Legislativo, va presentato, una volta che l'iscrizione risulta perfezionata, tramite apposita procedura on-line; esso deve contenere:

- gli eventuali insegnamenti riconosciuti;
- gli esami scelti per il completamento dei 24 CFU.

2. Il Piano di Studi deve contenere attività formative per un totale di almeno 24 CFU, prevedendo almeno 6 CFU in almeno 3 dei seguenti ambiti:

- Pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione,
- Psicologia,
- Antropologia,
- Metodologie e tecnologie didattiche.

3. Per quanto riguarda l'ambito di Metodologie e tecnologie didattiche, secondo quanto previsto dall'allegato B del Decreto Ministeriale, il Piano di Studi può prevedere l'inserimento di attività formative in metodologie e tecnologie didattiche specifiche, diversificate a seconda della classe di concorso di interesse, secondo quanto disposto all'art. 2, comma 2.

4. Nella compilazione del Piano di Studi si deve tener presente che:

- le AFS sono indivisibili;
- non è possibile avere un riconoscimento di più di 12 CFU per ciascun ambito;
- in assenza di riconoscimenti, solo nell'ambito D) possono essere presentati nel piano di studio 2 esami per un totale di 12 CFU;
- non più di 12 CFU del percorso possono essere acquisiti o essere stati acquisiti con modalità telematiche.

Art. 8 – Certificazione del percorso formativo

1. Per ottenere la certificazione del raggiungimento degli obiettivi formativi di cui all'articolo 3 comma 5 del Decreto Ministeriale, il corsista dovrà acquisire i 24 CFU previsti nel proprio piano di studio individuale entro le date stabilite. La certificazione sarà rilasciata al termine della completa acquisizione dei 24 CFU.

2. Il corsista che non consegua entro la data stabilita (per l'a.a. 2021/2022, il 30 aprile 2023) tutti i crediti previsti dal piano di studio approvato, non potrà ricevere la certificazione del raggiungimento degli obiettivi formativi, ma soltanto l'attestazione delle AFS di cui ha superato la prevista prova finale, che potrà utilizzare per un'iscrizione ad una successiva edizione del Percorso.

Art. 9 – Semestre aggiuntivo

1. Il semestre aggiuntivo viene riconosciuto agli studenti iscritti a un corso di laurea o laurea magistrale dell'Ateneo che facciano domanda per acquisire totalmente o anche solo parzialmente i 24 CFU come crediti aggiuntivi e non curriculari. Per semestre aggiuntivo si intende, quindi, l'estensione di sei mesi della durata normale del corso di studi frequentato al fine del conseguimento del titolo. Tale estensione della durata del corso di studi può avvenire una sola volta nella carriera universitaria dello studente.

2. I requisiti per aver diritto al godimento del semestre aggiuntivo sono i seguenti:

- essere studente o studentessa iscritto/a, in status regolare, all'ultimo anno di un corso di laurea triennale o laurea magistrale;
- aver sostenuto almeno un esame utile ai fini dell'acquisizione dei 24 CFU durante l'iscrizione al Percorso Formativo.

Art. 10 – Norme finali

1. Per quanto non disciplinato dalle presenti Linee Guida, si fa riferimento alle norme di legge in materia e ai Regolamenti dell'Università degli Studi di Siena.